

Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al 2020. Obblighi di versamento nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali nel 2020

In merito agli obblighi di versamento IRAP, in caso di trasformazione progressiva di una società di capitali in società di persone, con effetto nella specie dal 31 gennaio 2020, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, la società trasformata è tenuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione (per il periodo ante trasformazione), a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l'importo di detto acconto, l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo ante trasformazione.

Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell'utilizzo

agevolato del metodo “previsionale”: ultime istruzioni

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l'esonero dal versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d'imposta, il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 (l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell'IRAP da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto.